



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | PETRUCCI | ALDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MARTURANO | CATALDO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MARZANO | SERGIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE 3

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1472/09

UDIENZA DEL

21/03/2012 ore 09:00

SENTENZA

N°

316/3/12

PRONUNCIATA IL:

21/3/12

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

9/5/12

Il Segretario



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1472/09
depositato il 22/06/2009

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] I.C.I. 2003
contro COMUNE DI CASTELLANETA

proposto dal ricorrente:

[redacted] S.R.L.
[redacted] NOCI BA

difeso da:

MONTANARO DOTT. VITO
C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La [redacted] srl, in persona del rappresentante legale sig. [redacted] per il tramite del dottore commercialista Vito Montanaro, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento ICI/2003 [redacted] emesso dal Comune di Castellaneta e notificato il 29.12.2008.

La ricorrente rendeva i motivi di contestazione dei quali chiedeva l'accoglimento con il contestuale annullamento dell'atto impugnato.

L'ufficio impositore regolarmente convenuto in giudizio non si è costituito.

All'udienza del 21.03.2012 si è presentato il dott. Vito Montanaro, per la ricorrente, che sentito il relatore ha depositato n.13 sentenze della CTR di Bari Sez. Dist. di Taranto dalla n. 51 alla 63 – compresi – che hanno riguardato gli appelli alle altrettante sentenze emesse dalla CTP di Taranto su ricorsi presentati dalla [redacted] srl avverso gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 1999⁵¹, 1998⁵², 2001⁵³, 2002⁵⁴, 2000⁵⁵, 1997⁵⁶, 1996⁵⁷, 1995⁵⁸, 1997⁵⁹, 1996⁶⁰, 1995⁶¹, 1994⁶², 1993⁶³.

La Commissione si è riservata la decisione.

FATTO e DIRITTO

L'avviso di accertamento impugnato riguarda la rettifica operata dal Comune di Castellaneta sui dati dichiarati dalla [redacted] srl nella denuncia ICI valevole per l'anno 2003, relativamente alle proprietà immobiliari site nel territorio litorale di Castellaneta Marina, ricadenti nei fogli di mappa 122, 126 e 127, ed inseriti nel Pdf del predetto ENTE .

L'ufficio fonda le ragioni della sua pretesa

1. sull'approvazione della variante al Pdf con delibera della G.R. n. 4659 del 30.05. 1980, resa esecutiva dal Commissario di Governo con decisione n. 8214 del 13.07.1098;
2. sulla perizia redatta dall'ing. Vitangelo Giampetruzzi, incaricato- quale consulente esterno - della stima dei terreni di proprietà della società [redacted] in data 27.06.2001.

La ricorrente contesta il debito erariale con le risultanze di una perizia, redatta dall'ing. Luigi Mirabelli, elaborate in ambiti motivazionali con argomenti basati su riferimenti giurisprudenziali e normativi.

La Commissione OSSERVA:

1. **I criteri estimativi, confermati dall'ufficio impositore, di cui alla relazione dell'ing. Giampetruzzi, pur fondati su dati eterogenei, avrebbero dovuto trovare la verifica nel confronto dei probabili valori di mercato, ottenuti con ciascuno di essi, per ogni bene considerato, per la l'attendibilità del**

risultato finale. Questo si determina, secondo il teorema del confronto (leggi dei carabinieri), restringendo su di esso i valori ritrovati con i criteri estimativi, che discendono dall'unico metodo fondato sulla comparazione, e collocati in un range del più o meno 10/20%. E ciò nel rispetto del principio di indifferenza o di Jevons secondo il quale “in un medesimo mercato ed in un medesimo momento, tutti beni o porzioni di essi debbono essere scambiati secondo il medesimo rapporto (leggi valore/prezzo)” (cfr Jevons H.A. “*Theory of Political Economy, Londra 1871*)).

2. La ricorrente ha contestato, con la perizia dell'ing. Luigi Mirabelli, i risultati ottenuti dall'ufficio, con probabili valori di mercato, derivati dalla elaborazione di dati sempre eterogenei, secondo i criteri seguiti, che si discostano da quelli su cui si fonda la pretesa.
3. Tale constatazione comporta la dichiarazione della illegittimità della pretesa ed il giudice adito – essendo il processo tributario per sua natura annoverabile tra quelli cosiddetti impugnazione – merito, non è stato posto nelle condizioni di quantificare il debito erariale stante l'accertata mancanza di interesse dell'ufficio a sostenere la legittimità del suo operato. Quest'ultimo, costituendosi in giudizio, avrebbe potuto contrastare, con controdeduzioni, le contestazioni della ricorrente al fine di consentire al Giudice adito di verificare l'attendibilità delle motivazioni da questa rappresentate e che sono risultate immuni da vizi logici e giuridici.


La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Taranto 21.03.2012

Il Relatore estens.



Il Presidente

